

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2805

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTAGATI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA,
FRANCHI, BOLLATI**

Presentata il 28 marzo 1979

Provvidenze per i ciechi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non c'è dubbio che una delle categorie più meritevoli di solidarietà nazionale sia costituita dai ciechi civili assoluti, che in atto trovansi in condizioni di defedata sperequazione sia rispetto ai ciechi di guerra italiani, che agli altri colleghi civili stranieri.

Tuttavia alle obiettive esigenze della categoria non si è venuto incontro, che in maniera insufficiente e complessivamente umiliante, sia per quando concerne le varie forme d'assistenza, sia per una congrua indennità di accompagnamento.

Apparentemente potrebbe sembrare eccessiva la spesa occorrente per far fronte agli oneri scaturenti dall'accoglimento della nostra proposta di legge, ma se ci si muoverà dentro una chiara linea di moralizzazione, sarà possibile ridurre notevolmente i costi, a seguito di una revisione oculistica, che elimini favoritismi e distorsioni. D'altronde, con la vigente legislazione, solo una parte della spesa grava sul bilancio dello Stato, mentre la rimanente ricade sulla stessa categoria.

Con la presente proposta di legge si intende rendere giustizia ad una beneme-

rita categoria di cittadini, che, appunto perché ciechi assoluti collaterali e permanenti, non sono per questo meno bisognosi di cure dei loro colleghi ex militari, tenuto conto dell'elementare considerazione che, se diversa è stata la causa efficiente, identici sono gli effetti negativi da affrontare. Infatti i minorati della vista, sia di guerra sia civili o per servizio, sono costretti ad affrontare le stesse spese di sostentamento e di sostegno, sicché continuare ad usare due pesi e due misure, rappresenterebbe una inqualificabile ingiustizia.

Con l'acclusa proposta di legge si provvede ad eliminare una siffatta ingiustificata discriminazione, sancendo con l'articolo 1 l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento a quella goduta dai grandi invalidi di guerra nonché dei figli dei ciechi civili assoluti ai figli dei grandi invalidi di guerra.

Per evitare eventuali contrasti di ermeneutica legislativa, al terzo comma del citato articolo 1, si precisa per legge la definizione di cieco civile assoluto.

Con l'articolo 2 si eleva ad otto milioni, in analogia a criteri distintivi stabi-

liti in campo fiscale ed edilizio, il limite di reddito previsto dalle vigenti normative, tenendo conto altresì della svalutazione della lira e dell'inflazione galoppante (in atto aggirantesi sul 20 per cento), con un apposito terzo comma.

Il secondo comma sancisce l'estensione del citato limite di reddito ai ciechi civili ventesimisti, cioè con un visus bilaterale ridotto ad un ventesimo.

Con l'articolo 3, mentre al primo comma, si prevede la partecipazione di rappresentanti di associazioni nazionali di categoria alle commissioni speciali per l'accertamento della minorazione visiva, con la presidenza riservata a magistrati o uf-

ficiali medici, con il secondo comma si affida al medico provinciale il compito di comunicare alle citate commissioni lo elenco di tutti gli aspiranti alla pensione ed all'indennità di accompagnamento.

Con l'articolo 4 è prevista la revisione oculistica, con la cancellazione degli indebiti fruitori dei superiori benefici ed infine con l'articolo 5 si provvede alla copertura dell'onere, previsto per l'anno 1979 in lire venticinque miliardi.

Onorevoli colleghi, date le superiori finalità, altamente sociali e perequative del presente provvedimento, nel sottoporlo alla Vostra benevola attenzione si confida in una sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, affetti da cecità bilaterale permanente, in virtù della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modifiche, è equiparata, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

I figli dei ciechi civili assoluti sono equiparati ai figli dei grandi invalidi di guerra, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Per ciechi civili assoluti, si intendono coloro che siano affetti da cecità bilaterale permanente, e che non abbiano percezione luminosa, o se l'abbiano, non percepiscano oggetto alcuno a qualsiasi distanza.

ART. 2.

Il limite di reddito previsto per la concessione della pensione ai ciechi civili assoluti dalla legge 21 febbraio 1977, n. 29, che modifica il limite di reddito previsto dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, modificato a sua volta dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è elevato a lire otto milioni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

Il limite di reddito, previsto per la concessione della pensione ai ciechi assoluti, viene esteso ai ciechi civili ventesimali.

Il limite, di cui al comma precedente, viene aumentato annualmente in misura pari al tasso medio di inflazione accertato dai dati dell'ISTAT.

ART. 3.

Alle commissioni sanitarie provinciali e regionali, al Comitato provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica, nonché alla Commissione consultiva del Ministero dell'interno partecipano un rappresentante per ogni associazione nazionale di categoria legalmente riconosciuta. Le Commissioni sanitarie, di cui sopra, preposte all'accertamento della minorazione visiva, sono presiedute da un magistrato o da un ufficiale medico.

Il medico provinciale comunica per iscritto a tutte le associazioni, rappresentate nelle citate commissioni, l'elenco trimestrale di tutti gli aspiranti alla pensione ed all'indennità di accompagnamento, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 4.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà effettuata la revisione oculistica, per procedere alla moralizzazione della categoria ed alla cancellazione degli appositi elenchi degli indebiti percettori, nei confronti dei quali è fatto obbligo al Prefetto di provvedere al recupero delle somme abusivamente riscosse.

ART. 5.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 25 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.